



Titolo

Tribunale federale a livello territoriale – art. 138, comma 2, CGS - carattere speciale e prevalente rispetto all'art. 87, comma 4, CGS -

Descrizione

La disposizione contenuta nell'art. 138, comma 2, CGS ha carattere speciale e prevalente rispetto a quella dell'art. 87, comma 4, CGS. L'attribuzione della competenza al Tribunale Federale territoriale riguarda una specifica materia (campionati e altre competizioni organizzate dal Comitato regionale della LND) disposta dal CGS senza alcuna precisazione in ordine alla tipologia di provvedimento adottato, diversamente dal rinvio contenuto dall'art. 87, comma 4 che si riferisce "*anche alle delibere adottate dalle componenti federali*" (senza alcuna puntualizzazione tipologica sia soggettiva che oggettiva, fondandosi solo sulla morfologia del provvedimento - delibera). Ne consegue l'evidente carattere di specialità della prima disposizione (art. 138, comma 2, CGS), che è certamente norma sulla competenza, rispetto alla seconda (art. 87, comma 4, CGS) che riguarda la "Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso" (ed è quindi norma sul rito).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 51/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

Cardarelli

Riferimenti normativi

art. 138, comma 2, CGS; art. 87, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 051 CFA del 16 novembre 2020 (A.S.D. Sporting Acicatena/C.R. Sicilia)